



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2009  
(OR. en)**

**12579/09**

**CH 35  
STATIS 76  
BUDGET 49  
FIN 286  
IND 93  
TRANS 304  
TOUR 6  
COMER 120  
SOC 470  
ECO 109  
AGRI 343  
PECHE 202  
ENER 266**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione comunitaria in merito alla decisione del comitato misto, istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, recante modifica dell'allegato B dell'accordo

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione comunitaria in merito alla decisione del comitato misto, istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, recante modifica dell'allegato B dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/233/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica<sup>1</sup> ("l'accordo"), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

---

<sup>1</sup> GU L 90 del 28.3.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 dell'accordo istituisce un comitato composto di rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione svizzera denominato "comitato statistico Comunità/Svizzera" ("il comitato misto").
- (2) L'articolo 2 della decisione 2006/233/CE stabilisce che la posizione da adottarsi da parte della Comunità per quanto concerne le decisioni del comitato misto dev'essere adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per le questioni concernenti il contributo finanziario della Svizzera.
- (3) Per coprire l'integralità dei costi della sua partecipazione la Svizzera contribuisce finanziariamente al programma statistico comunitario, su base annuale.
- (4) L'articolo 4 dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di procedere alla revisione dell'allegato B dell'accordo relativo alle regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera.
- (5) L'esperienza acquisita successivamente all'avvio dell'attuazione dell'accordo ha evidenziato la necessità di semplificarne l'applicazione sotto il profilo finanziario e di ridurre i relativi oneri amministrativi, pur mantenendo l'entità del contributo finanziario della Svizzera all'incirca allo stesso livello. Occorre pertanto procedere alla revisione dell'allegato B dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

La posizione da adottarsi da parte della Comunità europea per quanto concerne la decisione del comitato misto recante modifica dell'allegato B dell'accordo è basata sul progetto di decisione del comitato misto allegata alla presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**ALLEGATO**

PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO STATISTICO COMUNITÀ/SVIZZERA**

**N. 1/2009**

**del .... 2009**

**recante modifica dell'allegato B dell'accordo tra  
la Comunità europea e la Confederazione svizzera  
sulla cooperazione nel settore statistico**

IL COMITATO STATISTICO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

---

<sup>1</sup> GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico ("l'accordo") è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l'allegato B relativo alle regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera.
- (2) L'esperienza acquisita successivamente all'avvio dell'attuazione dell'accordo ha evidenziato la necessità di semplificarne l'applicazione sotto il profilo finanziario e di ridurre i relativi oneri amministrativi. Occorre pertanto procedere alla revisione dell'allegato B,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato B dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il

Per il comitato misto

Il capo della delegazione della CE

Il capo della delegazione svizzera

## ALLEGATO

### "ALLEGATO B

#### REGOLE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 8

1. Determinazione della partecipazione finanziaria
  - 1.1. La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma statistico comunitario.
  - 1.2. Tale contributo si basa su due elementi:
    - il costo totale di Eurostat [costo];
    - il numero di Stati membri dell'Unione europea [# membri].
  - 1.3. Il contributo finanziario è determinato come segue: [costo] / [# membri].
  - 1.4. Tali elementi sono definiti come specificato in appresso.
    - 1.4.1. Il costo totale di Eurostat è pari all'85% dell'ammontare degli stanziamenti d'impegno nel settore "Statistiche" (titolo 29) del bilancio dell'Unione europea conformemente alla nomenclatura del bilancio per attività. Ciò comprende le voci di spesa per la gestione e il supporto del settore "Statistiche" (spese relative al personale in servizio, spese relative al personale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese connesse e spese di supporto per le attività), nonché interventi finanziari in relazione alla produzione di informazioni statistiche. [costo]

- 1.4.2. Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri dell'Unione europea al 1° gennaio dell'anno in questione. [# membri]
- 1.5. Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è elaborato immediatamente dopo l'adozione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'anno in questione. Il calcolo finale è effettuato immediatamente dopo l'adozione del bilancio per tale anno.
2. Modalità di versamento
- 2.1. Entro il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento dei contributi entro il 15 luglio. Ogni eventuale ritardo nell'emissione della richiesta di fondi comporta il corrispondente rinvio della data di pagamento prevista, in modo tale da consentire un termine di pagamento di almeno trenta giorni.
- 2.2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

2.3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato entro i termini di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al punto 2.1.

2.4. Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Eurostat sono esclusivamente a carico della Svizzera.

Previo accordo tra Eurostat e l'Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L'importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l'importo massimo detraibile per i funzionari dei paesi SEE-EFTA distaccati presso Eurostat in virtù dell'accordo SEE. Tale importo è deciso su base annua dal comitato misto.

- 2.5. I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup> si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Disposizioni di attuazione
- 3.1. Il contributo finanziario della Svizzera di cui all'articolo 8 resta di norma invariato per l'esercizio finanziario considerato.
- 3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l'anno successivo (n+2) e di esso si tiene conto nella richiesta di fondi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

4. Informazioni

- 4.1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1) è redatto e trasmesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corrispondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l'esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
- 4.2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE-EFTA."
-